

TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

S 1271/22
c 15180

Il Giudice del Lavoro dr. _____, assegnatario del ruolo contenente la presente vertenza come da provvedimento del Presidente del Tribunale del 20.6.2022, all'udienza odierna sulle conclusioni riportate in atti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia promossa con ricorso del 25.1.2018

da

COPPOLA LUCIANO (avv. Coppola)

contro

INPS

Motivi della decisione

L'opposizione, come proposta avverso avviso di addebito n. 400 2017 0007033776 notificato il 16.12.2017, è fondata.

La pretesa dell'INPS afferisce a contributi per il 2010 relativi all'iscrizione quale avvocato alla gestione separata.

Senonché, come eccepito, il vantato credito si è estinto per prescrizione alla data del 16.6. 2016: v. ex plurimis Cass. nn. 19403 del 2019; 27950 del 2018. Ininfluyente sarebbe quindi, quand'anche provata, la lettera di messa in mora asseritamente notificata il 4.7.2016.

S'aggiunga che "in tema di sospensione della prescrizione dei contributi dovuti dai professionisti a seguito di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, non è configurabile un automatismo tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo" (tra le tante v. Cass. n. 37529 del 2021) e qui l'INPS non ha fornito elementi a sostegno di tale ricostruzione.

Spese compensate per la sussistenza di un consistente contrasto giurisprudenziale in materia all'epoca di proposizione dei ricorsi.

PQM

accoglie l'opposizione con annullamento dell'avviso opposto dichiarando per l'effetto estinto per prescrizione il vantato credito per contributi relativi all'iscrizione nella gestione separata per il 2010; ~~compensa le spese~~

Nocera Inferiore, li 27.9.2022

TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Depositato in Cancelleria
27 SET 2022
CANCELLERIA LAVORO Il Funzionario
Dott.ssa

IL GIUDICE
Dott.

